

## REGOLAMENTO RELATIVO AI LIMITI AL CUMULO DI INCARICHI RICOPERTI DAGLI AMMINISTRATORI DI MITTEL S.P.A.

Gli Amministratori di Mittel S.p.A. (“**Mittel**” o la “**Società**”) accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell’impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di incarichi di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (italiani ed esteri), in società finanziarie bancarie e assicurative di rilevanti dimensioni.

Il Consiglio di Amministrazione di Mittel, sulla base delle informazioni ricevute dagli Amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari ex art. 123-*bis* del Testo Unico della Finanza le cariche di amministratore e/o sindaco ricoperte dagli Amministratori nelle società sopra indicate.

Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) disciplina l’orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi in organi di amministrazione e controllo di altre società ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell’incarico di Amministratore di Mittel.

Si ritiene opportuno differenziare i limiti al cumulo degli incarichi in ragione dei diversi ruoli ricoperti dagli Amministratori di Mittel; pertanto sono stati definiti limiti diversi per il ruolo rispettivamente di Amministratore esecutivo e Amministratore non esecutivo della Società.

Si ritiene, altresì, opportuno prevedere che, nel caso in cui dall’applicazione dei criteri fissati venga accertato l’eventuale superamento dei limiti al cumulo degli incarichi, il Consiglio di Amministrazione abbia in ogni caso la facoltà di esaminare la situazione concreta al fine di valutare la sussistenza, nel caso specifico, di una effettiva incompatibilità degli incarichi ricoperti dall’Amministratore in altre società rispetto all’efficace svolgimento delle funzioni di amministratore di Mittel.

Restano comunque ferme le cause di ineleggibilità e decadenza, nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall’applicabile disciplina legislativa e regolamentare *pro tempore* vigente (ivi compresi quelli previsti dall’art. 36 del d.l. 201/2011).

Il Consiglio di Amministrazione di Mittel ha adottato il c.d. divieto di *cross directorship*, di cui all’art. 2.C.5 del Codice di Autodisciplina per le società quotate di Borsa Italiana S.p.A.; pertanto, in conformità alla predetta disposizione, il *chief executive officer* di Mittel non può assumere l’incarico di amministratore di un altro emittente non appartenente al gruppo facente capo a Mittel, di cui sia *chief executive officer* un amministratore della Società.

### **ART.1 – Limiti al numero degli incarichi in relazione alla carica ricoperta**

Sono esclusi dall’ambito applicativo del limite al cumulo degli incarichi di cui al presente Regolamento gli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti dagli Amministratori di Mittel in società:

- (i) controllanti Mittel,
- (ii) appartenenti al gruppo facente capo a Mittel, ivi incluse le società collegate di Mittel, e/o
- (iii) direttamente o indirettamente partecipate da Mittel.

Gli Amministratori non possono ricoprire più di 5 incarichi di amministrazione e/o controllo, da calcolarsi secondo quanto *infra* indicato.

**Amministratore Esecutivo.** Un Amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta in Mittel, non può ricoprire la carica di:

- consigliere esecutivo in più di 2 altre società quotate in mercati regolamentati, italiane o estere, ovvero in società, non quotate, finanziarie, bancarie o assicurative di Notevoli Dimensioni (come *infra* definite);
- consigliere non esecutivo o membro effettivo dell'organo di controllo in più di 4 altre società quotate in mercati regolamentati, italiane o estere, ovvero in società, non quotate, finanziarie, bancarie o assicurative di Notevoli Dimensioni (come *infra* definite)
- consigliere esecutivo o non esecutivo o membro effettivo dell'organo di controllo in società appartenenti al medesimo gruppo cui si riferiscono le predette società, con il seguente peso: (i) fino a un massimo di 4 incarichi all'interno di uno stesso gruppo valgono per 1, (ii) superiori a 4 incarichi all'interno di uno stesso gruppo valgono per 2.

**Amministratore non esecutivo.** Un Amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta in Mittel, non può ricoprire la carica di:

- consigliere esecutivo o non esecutivo o membro effettivo dell'organo di controllo in più di 4 altre società quotate in mercati regolamentati, italiane o estere;
- consigliere esecutivo o non esecutivo o membro effettivo dell'organo di controllo in società appartenenti al medesimo gruppo cui si riferiscono le predette società, con il seguente peso: (i) fino a un massimo di 6 incarichi all'interno di uno stesso gruppo valgono per 1, (ii) superiori a 6 valgono per 2.

Per società di **"Notevoli Dimensioni"** si intendono le società; (i) con un ammontare di ricavi consolidati superiori a 500 milioni di Euro; (ii) ovvero un numero di dipendenti – a livello di gruppo – superiore a 500.

Il Consiglio di Amministrazione di Mittel ha la facoltà di accordare eventuali deroghe, anche temporanee, che consentano a uno o più Amministratori della Società di ricoprire cariche in organi di amministrazione e controllo di altre società che comportino il superamento dei limiti sopra indicati.

#### **ART. 2 – Procedura da seguire in caso di nomina e superamento del limite al numero degli incarichi**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 gli Amministratori che, sotto la propria responsabilità, ritengano di non essere nella possibilità di dedicare allo svolgimento diligente dei compiti affidati il tempo necessario, ne dovranno dare comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori sono tenuti a informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in ordine al superamento dei limiti indicati al precedente articolo 1.

All'atto della nomina gli Amministratori di Mittel devono fornire al Consiglio di Amministrazione la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti. Fermo restando gli obblighi informativi previsti dal presente articolo 2, gli Amministratori di Mittel sono altresì tenuti a fornire al Consiglio di Amministrazione un aggiornamento della predetta situazione con periodicità annuale.

In caso di superamento dei limiti indicati nel precedente articolo 1, il Consiglio di Amministrazione della Società valuta la situazione nell'interesse della Società, nonché l'eventuale concessione di una deroga (secondo quanto previsto dall'ultimo paragrafo dell'articolo 1) e, nel caso, invita l'Amministratore ad assumere le conseguenti decisioni.

Il Consiglio di Amministrazione riferisce all'Assemblea dei Soci in relazione al controllo svolto sul limite al cumulo degli incarichi in occasione della relazione sulla *corporate governance* e gli assetti proprietari ex art. 123-*bis* del Testo Unico della Finanza.

\*\*\*\*\*

La presente Procedura entrerà in vigore dall'esercizio che inizia al 1° ottobre 2013.

\*\*\*\*\*

Il Consiglio di Amministrazione di Mittel, con il supporto del Comitato per la Remunerazione e per le Nomine, verifica l'adeguatezza nel tempo del presente Regolamento e ne approva le eventuali modifiche e/o integrazioni.